

Protocollo

che modifica la Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 sull'internazionale di alcune regole in materia di polizza di carico, nel tenore del Protocollo di modifica del 23 febbraio 1968

Concluso a Bruxelles il 21 dicembre 1979

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 20 gennaio 1988

Entrato in vigore per la Svizzera il 20 aprile 1988

(Stato 10 marzo 2017)

Le Parti contraenti del presente Protocollo,

in quanto Parti alla Convenzione internazionale sull'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, fatta a Bruxelles il 25 agosto 1924², nel tenore del Protocollo di modifica, fatto a Bruxelles il 23 febbraio 1968³,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ai fini del presente Protocollo, il termine «Convenzione» indica la Convenzione internazionale sull'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico e il relativo Protocollo di firma, fatto a Bruxelles il 25 agosto 1924, nel tenore del Protocollo di modifica, fatto a Bruxelles il 23 febbraio 1968.

Art. II

(1) Il comma (a) del paragrafo 5 dell'articolo 4 della Convenzione è sostituito dal testo seguente:

«(a) A meno che la natura e il valore delle merci siano stati dichiarati dal caricatore innanzi l'imbarco e che questa dichiarazione sia stata inserita nella polizza di carico, il vettore e la nave non sono in nessun caso responsabili delle perdite o dei danni recati alle merci o concernenti queste ultime per una somma superiore a 666,67 unità di conto per collo o unità o 2 unità di conto per chilogrammo di peso lordo delle merci perse o avariate, tenuto conto che è applicabile il limite più elevato.»

(2) Il comma (d) del paragrafo 5 dell'articolo 4 della Convenzione è sostituito dal testo seguente:

RU 1988 927

¹ Dal testo originale francese.

² RS 0.747.354.11

³ RS 0.747.354.111

«(d) L'unità di conto menzionata nel presente articolo è il Diritto Speciale di Prelievo quale definito dal Fondo Monetario Internazionale. La somma menzionata nel comma (a) sarà convertita nella moneta nazionale alla data determinata dalla legge della giurisdizione adita.

Il valore del Diritto Speciale di Prelievo di una moneta nazionale di uno Stato membro del Fondo Monetario Internazionale è calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale, alla data di cui si tratta, per le sue proprie operazioni e transazioni. Il valore del Diritto Speciale di Prelievo di una moneta nazionale di uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale è calcolato nel modo determinato da questo Stato.

Tuttavia, uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale e la cui legislazione non consente di applicare le disposizioni di cui sopra può, all'atto della ratifica del Protocollo del 1979 o dell'adesione al medesimo, ovvero in qualsiasi momento successivo, dichiarare che i limiti della responsabilità previsti nella presente Convenzione e applicabili sul suo territorio sono fissati nel modo seguente:

- (i) per quanto concerne la somma di 666,67 unità di conto menzionata nel comma (a) del paragrafo 5 del presente articolo, 10 000 unità monetarie;
- (ii) per quanto concerne la somma di 2 unità di conto menzionata nel comma (a) del paragrafo 5 del presente articolo, 30 unità monetarie.

L'unità monetaria menzionata nella frase precedente corrisponde a 65,5 milligrammi d'oro, con titolo di 900 millesimi di fino. La conversione in moneta nazionale delle somme menzionate in detta frase avverrà conformemente alla legislazione dello Stato in causa.

Il calcolo e la conversione menzionati nelle frasi precedenti saranno eseguiti in modo da esprimere, in moneta nazionale dello Stato, per quanto possibile, lo stesso valore reale di quello espresso in unità di conto per le somme menzionate nel comma (a) del paragrafo 5 del presente articolo.

Gli Stati comunicheranno al depositario il loro metodo di calcolo o, secondo i casi, i risultati della conversione all'atto del deposito dello strumento di ratifica o di adesione e ogni qual volta si verifichi un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale rispetto all'unità di conto o all'unità monetaria.»

Art. III

Qualsiasi controversia fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, se non può essere composta mediante negoziato, è sottoposta ad arbitrato a domanda di una di esse. Se, nei sei mesi successivi alla presentazione della domanda d'arbitrato, le Parti non pervengono a un'intesa circa l'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque di esse può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, depositando una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.

Art. IV

- (1) Ogni Parte contraente può, all'atto della firma o della ratifica del presente Protocollo o all'atto dell'adesione, dichiarare che non si considera vincolata dall'articolo III.
- (2) Ogni Parte contraente che ha formulato una riserva conformemente al paragrafo precedente può, in qualsiasi momento, ritirarla con notifica indirizzata al Governo belga.

Art. V

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati che hanno firmato la Convenzione del 25 agosto 1924 o il Protocollo del 23 febbraio 1968 o sono Parti della Convenzione.

Art. VI

- (1) Il presente Protocollo sarà ratificato.
- (2) La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non è Parte della Convenzione vale parimenti per la Convenzione.
- (3) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga.

Art. VII

- (1) Gli Stati non menzionati nell'articolo V potranno aderire al presente Protocollo.
- (2) L'adesione al presente Protocollo vale parimenti per la Convenzione.
- (3) Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo belga.

Art. VIII

- (1) Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito di cinque strumenti di ratifica o di adesione.
- (2) Per ogni Stato che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà dopo il quinto deposito, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. IX

- (1) Le Parti contraenti potranno denunciare il presente Protocollo con notifica al Governo belga.
- (2) La denuncia avrà efficacia un anno dopo la data in cui il Governo belga avrà ricevuto la notifica.

Art. X

(1) Ogni Stato potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'adesione o in qualsiasi momento successivo, notificare per scritto al Governo belga a quali dei suoi territori di cui assicura le relazioni internazionali s'applica il presente Protocollo. Il Protocollo sarà applicabile a tali territori tre mesi dopo la data in cui il Governo belga avrà ricevuto questa notifica, ma non prima della data d'entrata in vigore del presente Protocollo rispetto a detto Stato.

(2) Questa estensione varrà parimenti per la Convenzione se questa non è ancora applicabile a detti territori.

(3) Le Parti contraenti che hanno sottoscritto una dichiarazione ai sensi del paragrafo (1) potranno, in qualsiasi momento, avvisare il Governo belga che il Protocollo cessa d'applicarsi ai territori in questione. Questa denuncia avrà efficacia un anno dopo la data in cui il Governo belga avrà ricevuto la pertinente notifica.

Art. XI

Il Governo belga notificherà agli Stati firmatari e aderenti:

1. Le firme, ratifiche e adesioni ricevute in applicazione degli articoli V, VI e VII.
2. La data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in applicazione dell'articolo VIII.
3. Le notifiche in merito all'applicazione territoriale, fatte in esecuzione dell'articolo X.
4. Le dichiarazioni e comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo II.
5. Le dichiarazioni fatte in applicazione dell'articolo IV.
6. Le denunce ricevute in applicazione dell'articolo IX.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979, nelle lingue francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo belga, il quale ne rilascerà copie certificate conformi.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 10 marzo 2017⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Australia	16 luglio	1993 A	16 ottobre	1993
Belgio	7 settembre	1983	14 febbraio	1984
Croazia	28 ottobre	1998 A	28 gennaio	1999
Cina-Hong Kong	20 giugno	1997	1° luglio	1997
Danimarca*	3 novembre	1983 A	14 febbraio	1984
Finlandia	1° dicembre	1984	1° marzo	1985
Francia	18 novembre	1986	18 febbraio	1987
Giappone	1° marzo	1993	1° giugno	1993
Grecia	23 marzo	1993 A	23 giugno	1993
Italia*	22 agosto	1985	22 novembre	1985
Lettonia	4 aprile	2002 A	4 ottobre	2002
Lituania	2 dicembre	2003 A	2 giugno	2004
Lussemburgo	18 febbraio	1991 A	18 maggio	1991
Messico	20 maggio	1994 A	20 agosto	1994
Norvegia	1° dicembre	1983	1° marzo	1984
Nuova Zelanda	20 dicembre	1994 A	20 marzo	1995
Paesi Bassi*	18 febbraio	1986	18 maggio	1986
Curaçao	6 febbraio	2014	6 maggio	2014
Polonia	6 luglio	1984	6 ottobre	1984
Regno Unito	2 marzo	1982	14 febbraio	1984
Bermuda	20 ottobre	1983	14 febbraio	1984
Gibilterra	20 ottobre	1983	14 febbraio	1984
Isola di Man	20 ottobre	1983	14 febbraio	1984
Isole Caimane	20 ottobre	1983	14 febbraio	1984
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)	20 ottobre	1983	14 febbraio	1984
Isole Turche e Caicos	20 ottobre	1983	14 febbraio	1984
Isole Vergini britanniche	20 ottobre	1983	14 febbraio	1984
Montserrat	20 ottobre	1983	14 febbraio	1984
Terra antartica britannica	20 ottobre	1983	14 febbraio	1984
Russia	29 aprile	1999 A	29 luglio	1999
Spagna	6 gennaio	1982	14 febbraio	1984

⁴ RU 1988 927, 2006 1883 e 2017 2543.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore
Svezia	14 novembre 1983	14 febbraio 1984
Svizzera*	20 gennaio 1988	20 aprile 1988

* Riserve e dichiarazioni.

^a Dal 14 feb. 1984 al 30 giu. 1997, il Prot. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 20 giu. 1997, il Prot. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

Riserve e dichiarazioni

Danimarca

Il protocollo non si applica alle Isole Féroé né alla Groenlandia.

Italia

All'atto della ratificazione, l'Italia ha fatto la seguente dichiarazione:

«... che ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 della Convenzione, nel tenore emendato dai Protocolli fatti a Bruxelles il 23 febbraio 1968 e il 21 dicembre 1979, ogni Stato parte della Convenzione del 1924⁵, della Convenzione emendata dal protocollo del 1968⁶ o del Protocollo del 1979 sarà considerato dall'Italia come Stato contraente.»

Paesi Bassi

Il protocollo è applicabile al Regno in Europa.

Svizzera

Il Consiglio federale svizzero dichiara, riferendosi all'articolo 4 paragrafo 5 comma d) della Convenzione del 25 agosto 1924 sull'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, emendata dal Protocollo del 23 febbraio 1968, sostituito dall'articolo II del Protocollo del 21 dicembre 1979, che la Svizzera calcola nel modo seguente il valore, in diritto speciale di prelievo (DSP), della sua moneta nazionale:

La Banca nazionale svizzera (BNS) comunica ogni giorno al Fondo monetario internazionale (FMI) il corso medio del dollaro degli Stati Uniti d'America sul mercato dei cambi di Zurigo. Il controvalore in franchi svizzeri di un DSP è determinato secondo questo corso del dollaro e secondo il corso in dollari del DSP, calcolato dal FMI. Fondandosi su questi valori, la BNS calcola un corso medio dei DSP, che pubblicherà nel suo Bollettino mensile.

⁵ RS 0.747.354.11

⁶ RS 0.747.354.111